



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

**DECRETO N.                    DEL**

**Modifica del Decreto 3 marzo 2017 n. 1411 relativo alle disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti. Differimento del termine di presentazione delle domande di aiuto.**

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

VISTO il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 46;

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;

VISTA la direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni" e in particolare l'articolo 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attività amministrative;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali";

VISTO il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2019/2023, inviato alla Commissione UE il 1° marzo 2018;

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante "Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 2, comma 10 ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7



*Il Ministro delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

agosto 2012, n. 135, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 luglio 2017, n. 143;

VISTO il decreto ministeriale del 7 marzo 2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.P.C.M. 17 luglio 2017, n. 143;

VISTO il decreto ministeriale 3 marzo 2017 n. 1411, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2017, recante "Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti";

VISTO, in particolare, l'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale 3 marzo 2017 n. 1411 il quale stabilisce che la domanda di aiuto è presentata entro il 30 giugno di ogni anno;

VISTA la nota del Presidente della Commissione Politiche Agricole del 27 giugno 2018 n. 2464 con la quale è stata chiesta la proroga del termine di cui al predetto articolo 4, comma 1, in considerazione delle evidenti difficoltà, segnalate da numerosi operatori di diverse Regioni, dovute anche al termine di scadenza delle domande, molto ravvicinato a quello della presentazione delle domande per la PAC, prorogato dal regolamento UE n. 2017/807 del 11 maggio 2017;

RITENUTO necessario posticipare per la sola campagna 2018/2019, al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli per i potenziali beneficiari, la data di presentazione delle domande di aiuto

DECRETA

*Articolo 1*

1. Per la campagna 2018/2019 la data del 30 giugno 2018 di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto ministeriale del 3 marzo 2017 n. 1411 citato in premessa, è posticipata al 13 luglio 2018.

Il presente provvedimento è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, li

Il Ministro  
Gian Marco Centinaio